

Verbale di Accordo

tra Groupama Assicurazioni S.p.A. e le rappresentanze sindacali aziendali FIRST Cisl, FISAC Cgil, FNA, Uilca (di seguito ove indicati congiuntamente, "le Parti")

Premesso

- Il Lavoro Agile C.d. Smart working(di seguito "smart working") così come previsto dalla L. 22 marzo 2017 , n. 81, costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, caratterizzata dalla flessibilità nei tempi e nei luoghi in cui la stessa viene eseguita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, avvalendosi di strumenti tecnologici.
- le Linee guida sul lavoro in modalità agile nel settore assicurativo del 24 febbraio 2021 e il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021;
- gli Accordi sottoscritti tra le Parti in data 21 luglio 2020 e 28 aprile 2023, e successive proroghe e integrazioni, aventi ad oggetto la regolamentazione dello smart working per i dipendenti di Groupama Assicurazioni, con l'obiettivo di favorire il bilanciamento delle esigenze tra vita privata e vita professionale contestualmente alla crescita della produttività e dell'efficienza aziendale;
- la volontà delle Parti di proseguire il percorso volto a ricercare soluzioni e ulteriori flessibilità, compatibili con l'organizzazione aziendale e con la sua crescita, sempre più integrati e orientati all'equilibrio tra la vita professionale e la vita personale delle/dei dipendenti di Groupama Assicurazioni nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working;
- i principi, i valori e le politiche di sostenibilità ambientale e sociale che ispirano e governano l'azione di Groupama Assicurazioni e che, da una parte, si esprimono attraverso comportamenti eco-sostenibili per la protezione dell'ambiente e dall'altra, la valorizzazione delle proprie Persone, anche tramite pratiche basate su inclusività e pari opportunità, contribuendo alla prosperità presente e futura dell'ecosistema in cui opera.

Tutto ciò premesso le Parti convengono che:

- 1) L'adesione allo smart working è esclusivamente su base volontaria. I/le dipendenti che intendono svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working potranno aderire secondo le modalità operative che saranno rese note con successiva comunicazione; i/le dipendenti che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, sono già titolari di accordo individuale di smart working potranno esprimere la loro volontà di non utilizzare tale modalità di lavoro successivamente al 31

CS

BE [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

GS [Signature]

dicembre 2025. Anche in tale caso le modalità operative saranno rese note entro il 18 dicembre 2025;

2) Potranno aderire al presente Accordo tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 60 giorni di anzianità aziendale ad esclusione dei District Manager, degli Area manager e degli Specialisti Danni e Vita. Con espresso riferimento ad AM e DM e Specialisti Danni e Vita, la cui mansione si caratterizza per la flessibilità nella gestione della giornata lavorativa, su richiesta delle OO.SS. l'Azienda si impegna a valutare le richieste di singoli dipendenti che, per esigenze contingenti e temporanee, necessitano di maggiore flessibilità e di darne preventiva informazione alle OO.SS.. La valutazione verrà effettuata di concerto con i responsabili tenendo conto della pianificazione e del regolare presidio delle attività assegnate;

3) L'adesione è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra il dipendente e Azienda, di cui si allega schema al presente Accordo, che conterrà le specifiche modalità di svolgimento della prestazione, previa verifica della fruizione dei corsi obbligatori disposti dall'Azienda. L'accordo individuale di smart working avrà decorrenza dal 1 gennaio 2026 e termine al 31 dicembre 2027. Potrà essere disdetto su richiesta di una delle due Parti con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario (nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni) ovvero prorogato a fronte della eventuale proroga dell'accordo collettivo;

4) I dipendenti che aderiscono all'Accordo potranno prestare la loro attività lavorativa in smart working sino a 12 (dodici) giorni lavorativi al mese e con il solo vincolo di 1 (uno) giorno di presenza settimanale tra il lunedì ed il giovedì presso la propria sede di lavoro, salvo il caso di ferie e permessi. Nel computo dei 12 giorni saranno comprese le giornate di venerdì di ciascun mese. Per le/i dipendenti addetti all'ufficio posta è prevista la facoltà di svolgere la prestazione lavorativa in smart working sino a 5 (cinque) giornate mensili, coincidenti con i venerdì. I giorni di smart working non fruiti nel mese non potranno essere riportati ai mesi successivi;

5) Nei soli mesi di dicembre 2026 e dicembre 2027, sono aggiunte 2 (due) giornate di smart working da utilizzare esclusivamente il 24 e il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del presente Accordo. Nei soli mesi di novembre 2026 e novembre 2027, è aggiunta 1 (una) giornata di smart working da utilizzare esclusivamente il 2 novembre di ciascun anno di vigenza del presente Accordo;

6) La programmazione delle giornate di smart working deve essere concordata con il responsabile dell'ufficio con un preavviso coerente con le esigenze organizzative dell'unità di appartenenza, di norma su base mensile. Ciascun responsabile e/o l'Azienda può definire le giornate di smart working fino ad un massimo del 50%, comprensivo dei venerdì. Eventuali modifiche alla programmazione di carattere collettivo saranno oggetto di preventivo confronto con le OO.SS., salvo i casi di necessità e urgenza per motivi particolari ed eccezionali di cui verrà data tempestiva informazione alle OO.SS..

La programmazione potrà essere modificata per esigenze sopravvenute da parte del dipendente o su richiesta aziendale, con un preavviso minimo di 24 ore, per specifiche necessità urgenti e per lo svolgimento di attività incompatibili con la prestazione in modalità smart working;

7) Nei primi 60 giorni dalla data di assunzione le/i dipendenti potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working esclusivamente nelle giornate del venerdì di ciascun mese. Nei restanti giorni dovranno garantire la presenza presso la sede di lavoro. Al fine di agevolare

BE [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

l'inserimento dei neoassunti, è previsto che i rispettivi responsabili garantiscano, di norma, nei primi 60 giorni, almeno 3 giorni a settimana di presenza in sede;

8) Nel periodo 1 agosto – 31 agosto di ciascun anno di vigenza del presente Accordo, i dipendenti titolari di accordo individuale di smart working presteranno la propria attività lavorativa in modalità smart working;

9) Entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del presente accordo, le Parti si incontreranno per valutare, in coerenza con le esigenze e l'organizzazione aziendale e con la conciliazione lavoro-vita privata delle/dei dipendenti, la misura del Summer Smart, che prevede la possibilità di lavorare in smart working fino a 4 giorni a settimana compreso il venerdì, nel periodo di chiusura estiva delle scuole per i/le dipendenti genitori di figli under 14 o di figli con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente tempo per tempo;

10) Le/i dipendenti che non intendono aderire al presente Accordo, continueranno a prestare la propria attività lavorativa, limitatamente alle giornate del venerdì ed alle altre giornate regolate dal presente Accordo, presso la sede ad oggi già in uso individuata in accordo con le OO.SS.;

11) Il/la dipendente potrà svolgere l'attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio oppure in altro luogo purché lo stesso, secondo un criterio di ragionevolezza, risponda ai requisiti di adeguatezza, sicurezza e riservatezza. Tali profili comportano, quindi, che il luogo in cui viene svolta la prestazione in modalità smart working debba risultare idoneo all'uso abituale di supporti informatici e telematici, non debba mettere a rischio l'incolumità fisica del dipendente, così come la sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati;

12) Alle/ai dipendenti che aderiscono all'Accordo di smart working viene riconosciuto un contributo forfettario mensile di importo pari a € 28,00. Per le/i dipendenti dell'ufficio postale il contributo forfettario mensile è fissato a € 20,00. Il contributo viene erogato unitamente alle competenze stipendiali mensili e viene revocato in caso di disdetta dell'Accordo di una delle Parti;

13) Nelle giornate di smart working verrà erogato il buono pasto, secondo le medesime regole previste nelle giornate presso la sede di lavoro;

14) Resta ferma la fruizione di ferie e permessi secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione nazionale e integrativa. In considerazione della flessibilità che caratterizza il lavoro in smart working, resta invece escluso il riconoscimento del lavoro straordinario e la maturazione delle ore in conto flessibilità nelle giornate lavorative effettuate al di fuori della sede di lavoro, così come è esclusa la possibilità di pianificare mezze giornate di smart working;

15) Il/la dipendente farà riferimento al normale orario di lavoro vigente, fermo restando le caratteristiche di flessibilità temporale proprie della prestazione in smart working. Nelle giornate di smart working il/la dipendente sarà tenuto/a ad essere contattabile da parte dell'Azienda tramite gli

5

11

Be [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]
GF

strumenti tecnologici in dotazione, nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e delle pause e regole sul riposo derivanti dalla Legge e dal CCNL e CIA.

Nel rispetto del diritto alla disconnessione, al di fuori dell'orario di lavoro di riferimento il/la dipendente non avrà alcun obbligo di rispondere a comunicazioni ricevute sino alla ripresa dell'attività lavorativa;

16) Al fine di garantire il regolare svolgimento delle mansioni, ai dipendenti che aderiscono all'Accordo sullo smart working l'Azienda fornisce l'attrezzatura tecnologica idonea e necessaria (laptop, cuffie e smartphone). L'Azienda si impegna a valutare eventuali richieste di assegnazione di un monitor aziendale a fronte di problematiche specifiche. Tali strumenti dovranno essere custoditi dai dipendenti con la diligenza dovuta ed utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza;

17) Ogni impedimento tecnico allo svolgimento della prestazione lavorativa, guasto alle attrezzature informatiche e interruzione alle linee telefoniche/informatiche dovrà essere comunicato con la massima urgenza all'Azienda tramite il proprio responsabile oppure con mail indirizzata alla Direzione Sistemi e Servizi (service desk) e per conoscenza alla DRUCS (HR Operations). Il/la dipendente ed il suo responsabile concorderanno le modalità di completamento della prestazione, compreso l'eventuale rientro nella sede di lavoro, ove praticabile, nel caso in cui la parte residua della prestazione oraria giornaliera sia ampiamente prevalente. In tale caso, il tempo necessario all'accertamento del problema tecnico e il tempo di percorrenza per raggiungere la sede sarà coperto con un permesso retribuito. Qualora un prolungato malf funzionamento rendesse impossibile la prestazione lavorativa, il dipendente potrà essere richiamato in sede a partire dal giorno successivo a quello dell'intervenuto malf funzionamento dei sistemi;

18) L'Azienda conferma il pieno rispetto in materia di privacy e di controlli a distanza. Il/la dipendente, d'altra parte, si impegna conformemente alle disposizioni di legge, di contratto ed alle policy aziendali alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali ed è tenuto a mettere in atto tutte le disposizioni ricevute volte a proteggere ed evitare la diffusione dei dati stessi;

19) L'Azienda, nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021, conferma la tutela contro gli infortuni sul lavoro, gli infortuni occorsi in itinere e le malattie professionali in relazione ai rischi connessi alla prestazione lavorativa effettuata al di fuori dei locali aziendali;

20) Nel rispetto del testo della normativa e del Testo Unico 81/08 in tema di salute e sicurezza viene previsto un percorso formativo finalizzato a rinnovare le regole per il corretto utilizzo delle dotazioni assegnate. Verrà inoltre consegnata con cadenza annuale ai RLS ed ai dipendenti che aderiscono allo smart working una informativa scritta nella quale sono riportati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in smart working;

21) Le Parti si danno atto che i/le dipendenti che aderiscono al presente Accordo e svolgono attività lavorativa in modalità smart working godono degli stessi diritti e delle stesse libertà sindacali e confermano l'agibilità sindacale delle sigle attualmente costituite in Groupama Assicurazioni S.p.A.

UN
Be [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

GA

[signature]

A tal fine l'Azienda garantisce, nell'ambito degli strumenti informatici già ad oggi in uso, l'esercizio anche da remoto di tali diritti e tali libertà;

22) Qualora il modello non risulti più compatibile con le esigenze produttive complesse dell'Azienda, in relazione a cambiamenti organizzativi che rendano necessario modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per garantire la corretta operatività ed i livelli di servizio, l'Azienda potrà revocare l'accordo di smart working. La revoca deve essere comunicata con un preavviso di almeno 45 giorni (90 nel caso di dipendenti con disabilità) al fine di consentire un adeguato periodo di transizione. Nel caso di revoca individuale, l'Azienda fornisce preventiva informazione alla sigla sindacale cui il/la dipendente risulta iscritto/a e una informativa annuale alle OO.SS., in occasione dell'incontro di cui al successivo punto 23);

23) Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 e avrà durata sino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga. Le Parti si incontreranno tre mesi prima della scadenza per valutare l'eventuale proroga.

Le Parti convengono, altresì, di incontrarsi con cadenza annuale per verificare la corretta applicazione dell'Accordo, ferma la necessità di confrontarsi in caso di interventi legislativi in materia che richiedano l'armonizzazione delle disposizioni aziendali.

Roma, 15 dicembre 2025

Nota a verbale

Le Parti convengono che, fermi gli Accordi sindacali sottoscritti in data 21 luglio 2020 e 15 ottobre 2020, nonché l'Accordo del 15 ottobre 2025, relativamente alla Direzione Sinistri e a quanto in essi previsto per effetto della chiusura delle sedi, di applicare il presente Accordo in ordine a condizioni e modalità, per quanto compatibili, fatto salvo il numero di giorni di smart working previsto nei suddetti Accordi e ferma la presenza di almeno 1 (uno) giorno a settimana presso la propria sede di lavoro.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Autorella Scatol
Giorgio Fatti
Autorella

R.S.A. Groupama Assicurazioni S.p.A.

First Cisl *Selinda Ggh*

Fisac Cgil *Perho G*

Fna *Colella Cine. Noua Noua*

Uilca *Brang Cuijant*
St. Rinal

